

STATUTO

TUTTASCENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SPOLETO PG VIA GUGLIELMO
MARCONI 31

Numero REA: PG - 287585

Codice fiscale: 03414750541

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-11-2014 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al Rep. n. 81478/19405	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con	
	sede nel Comune di Spoleto la Società cooperativa	
	denominata "TUTTASCENA Società cooperativa sociale".	
	Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo	
	VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla	
	cooperazione, si applicano, in quanto compatibili,	
	le norme sulle società a responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera	
	dell'Organo amministrativo, sedi secondarie,	
	succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 17 ottobre 2050 e	
	potrà essere prorogata con deliberazione	
	dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i	
	soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente alla Legge 381/91, non	
	ha scopo di lucro e si propone di perseguire	
	1	

	l'interesse generale della comunità alla promozione	
	umana e all'integrazione sociale dei cittadini	
	mediante lo svolgimento di attività d'impresa	
	indicate nel successivo art. 4 e finalizzate	
	all'integrazione sociale e lavorativa di persone	
	svantaggiate, ai sensi dell'art. 1 lettera b) e art.	
	4 della Legge 381/91.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla	
	base del movimento cooperativo mondiale ed in	
	rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà,	
	la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle	
	responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito	
	comunitario, il legame con il territorio, un	
	equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni	
	Pubbliche.	
	La Cooperativa per poter curare nel miglior modo gli	
	interessi dei soci e lo sviluppo socio-economico e	
	culturale della comunità, deve cooperare	
	attivamente, con altri Enti Cooperativi, altre	
	imprese, imprese sociali e del Terzo Settore, su	
	scala locale, nazionale e internazionale. La	
	Cooperativa intende realizzare i propri scopi	
	sociali anche mediante il coinvolgimento delle	
	risorse della comunità, dei volontari, dei soci e	
	2	

	degli enti con finalità di solidarietà sociale,	
	attuando in questo modo - grazie all'apporto dei	
	soci - l'autogestione responsabile dell'impresa.	
	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata	
	secondo il principio della mutualità senza fini di	
	speculazione privata ed ha anche per scopo quello di	
	ottenere tramite la gestione in forma associata	
	continuità di occupazione lavorativa e le migliori	
	condizioni economiche, sociali e professionali per i	
	soci lavoratori.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività	
	anche con terzi.	
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive	
	modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore	
	stabilisce successivamente all'instaurazione del	
	rapporto sociale un ulteriore rapporto di lavoro, in	
	forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra	
	forma, consentita dalla legislazione vigente, con	
	cui contribuisce comunque al raggiungimento dello	
	scopo sociale.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico, così come	
	definito all'articolo precedente, nonché i requisiti	
	e gli interessi dei soci come più oltre determinati,	
	la cooperativa ha come oggetto:	
	3	

	1) Gestione diretta o indiretta di cinema, teatri,	
	biblioteche, cineteche, musei, strutture monumentali	
	di interesse culturale, artistico, storico, servizi	
	culturali e luoghi di spettacolo in genere.	
	2) Organizzazione di mostre, mercati, meeting,	
	gallerie di arte ed eventi in genere.	
	3) Fornitura e gestione di servizi per cinema,	
	teatri e luoghi di spettacolo in genere.	
	4) Gestione diretta o indiretta di hotel e bar,	
	case-vacanza, campeggi, ostelli, punti ristoro ed	
	esercizi di ristorazione, questi ultimi anche	
	all'interno di impianti sportivi, luoghi di	
	interesse artistico e culturale.	
	5) Gestione di strutture ricettive e turistiche in	
	genere, sia pubbliche che private.	
	6) Servizio catering.	
	7) Produzione, postproduzione e distribuzione	
	cinematografica, teatrale, musicale, "new media" e	
	spettacolo in genere.	
	8) Servizi di montaggio video e doppiaggio.	
	9) Traduzioni ed interpretariato.	
	10) Gestione di emittenti radiofoniche e televisive.	
	11) Elaborazione grafica, tipografia, litografia,	
	legatoria, copisteria, serigrafia e simili.	
	12) Produzione e commercializzazione di prodotti	
	4	

	artigianali, turistici e merchandising.	
	13) Produzione, distribuzione e vendita di prodotti enogastronomici e/o tipici.	
	14) Gestione di enoteche e vendita vini.	
	15) Progettazione, realizzazione e gestione, anche per conto terzi, di sistemi di "marketing online" e di "e-commerce".	
	16) Produzione e commercializzazione di prodotti tessili, abbigliamento, accessori arredamento, accessori moda, gioielli, bigiotteria, orologi, calzature, borse, giochi.	
	17) Gestione e conduzione di librerie.	
	18) Raccolta, recupero e redistribuzione solidale e/o commerciale di abiti, oggetti, attrezzature e materiali di vario genere usati.	
	19) Progettualità sul versante del benessere, la cura del corpo, l'estetica, la cosmesi alternativa e naturale.	
	20) Gestione di erboristerie.	
	21) Promozione del territorio, valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale, artistico, turistico, artigianale.	
	22) Gestione di "info point" e servizi turistici in genere.	
	23) Marketing, comunicazione, coordinamento e	
	5	

	realizzazione di campagne pubblicitarie per la	
	promozione del prodotto turistico;	
	realizzazione di azioni di comunicazione e di	
	Marketing pubblicitario delle aziende, agenzia	
	pubblicitaria, vendita ed affitto di tempi e spazi	
	pubblicitari, intermediazione di servizi	
	pubblicitari, creazione di siti web.	
	24) Consulenza turistica, attività di analisi	
	territoriali per conto di enti ed associazioni, con	
	conseguente redazione di piani di miglioramento	
	territoriali per lo sviluppo turistico ambientale e	
	socio-culturale; studi di fattibilità, gestione	
	rapporti con organizzazioni turistiche, pubbliche e	
	private, operanti in Italia e all'estero,	
	osservatori turistici e culturali.	
	25) Progettazione ed organizzazione di gite, viaggi	
	e visite guidate di gruppo su tutto il territorio	
	regionale, nazionale e internazionale.	
	26) Gestione di agenzie di viaggio.	
	27) Attività editoriale e redazionale sia	
	tradizionale cartacea che "online", nelle materie	
	della cultura generale, delle arti visive, dello	
	sport, dell'attualità, delle tematiche sociali,	
	della storiografia e delle scienze.	
	28) Produzione, realizzazione e commercializzazione	
	6	

	di bollettini informativi, stampa di quotidiani,	
	periodici, stampa libri, volantini, locandine,	
	materiale grafico ed editoriale, anche "online".	
	29) Gestione, manutenzione di impianti a	
	destinazione collettiva: parcheggi pubblici e	
	privati a pagamento, campi sportivi, palestre,	
	cimiteri, parchi, giardini.	
	30) Prestazione di servizi per enti privati e	
	pubblici.	
	31) Promozione e gestione di servizi di accoglienza	
	ed assistenza in occasione di convegni, congressi,	
	seminari e simili.	
	32) Servizi di disbrigo pratiche.	
	33) Servizi di pulizia e manutenzione degli ambienti	
	sia pubblici che privati, servizi di sanificazione e	
	derattizzazione, di lavanderia, di raccolta rifiuti,	
	gestione di impianti di raccolta, smaltimento e	
	recupero.	
	34) Servizi di trasporto di persone o merci in	
	proprio o per conto terzi.	
	35) Servizi di facchinaggio e tutte le attività	
	preliminari e da complemento al facchinaggio stesso.	
	36) Gestione di aziende agricole in proprietà o in	
	affitto per la produzione e commercializzazione, in	
	via principale di prodotti alimentari biologici.	
	7	

	37) Gestione di scuole di danza e discipline	
	sportive.	
	38) Studi di mercato, sondaggi e ricerca economico-	
	sociale.	
	39) Organizzazione e servizi per feste.	
	40) Attività di "fundraising" e di "crowdfunding".	
	41) Gestione di parchi divertimento, parchi	
	avventura e strutture analoghe.	
	42) Gestione di falegnamerie.	
	43) Progettazione, produzione e commercializzazione	
	di prodotti e ausili sanitari.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto	
	indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o	
	indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento	
	delle attività previste nel presente Statuto; potrà	
	richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla	
	CEE, dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali o	
	organismi Pubblici o Privati interessati allo	
	sviluppo della cooperazione.	
	La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti	
	e negozi giuridici necessari o utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la	
	costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o	
	per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale e l'adozione di procedure di	
	8	

	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo	
	o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge	
	31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed	
	integrative;	
	potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri	
	strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in	
	altre imprese a scopo di stabile investimento e non	
	di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci,	
	finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale,	
	secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e	
	dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale	
	attività sono definite con apposito regolamento	
	approvato dall'Assemblea sociale.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla Legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche	
	appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) soci lavoratori che per la loro capacità	
	effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione	
	possono partecipare direttamente ai lavori della	
	cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa	
	9	

	per il raggiungimento degli scopi sociali;	
	2) soci svantaggiati, così come definiti dalla Legge	
	381/91;	
	3) soci volontari che prestano la loro attività	
	gratuitamente, esclusivamente per fini di	
	solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge	
	381/91.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 cod.	
	civ., possono altresì essere socie persone	
	giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia	
	previsto il finanziamento e lo sviluppo delle	
	attività sociali.	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti	
	comunque costituiti che siano in grado di concorrere	
	al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del	
	Libro dei Soci, in base alla appartenenza a ciascuna	
	delle categorie su indicate.	
	Non possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese in concorrenza con quella svolta	
	dalla cooperativa, salvo diversa valutazione	
	dell'Organo Amministrativo.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria	
	speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3	
	10	

	cod. civ., i cui diritti ed obblighi sono	
	disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale	
	non potrà in ogni caso superare un terzo del numero	
	totale dei soci cooperatori di cui alla lettera a)	
	del precedente articolo.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi	
	solo soci lavoratori comunque in possesso dei	
	requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che	
	intendano completare la loro formazione o valutare	
	in modo graduale il proprio inserimento nella	
	cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale	
	categoria speciale verrà fissata dall'Organo	
	Amministrativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha	
	diritto di voto solo nelle deliberazioni relative	
	all'approvazione del bilancio e non può	
	rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non	
	possono essere eletti nell'Organo amministrativo	
	della Cooperativa e non godono dei diritti di cui	
	all' art. 2476 cod. civ. Oltre che nei casi previsti	
	dalla Legge e dall'art. 10 del presente statuto, il	
	socio appartenente alla categoria speciale può	
	11	

	recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno	
	tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo	
	al rapporto sociale che al rapporto mutualistico,	
	allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio	
	appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle	
	individuate dall'art. 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inopportunità, sotto il profilo economico,	
	organizzativo e finanziario del suo inserimento	
	nell'impresa;	
	c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione	
	con la compagine societaria;	
	d) il mancato adeguamento agli standard produttivi;	
	e) la mancata richiesta, entro i termini stabiliti,	
	ad essere ammesso a godere dei diritti dei soci	
	cooperatori.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio	
	appartenente alla speciale categoria potrà essere	
	escluso dall'Organo Amministrativo anche prima del	
	termine fissato al momento della sua ammissione per	
	il godimento dei diritti pari ai soci lavoratori.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti	
	che spettano ai soci lavoratori, il socio	
	12	

	appartenente alla speciale categoria deve	
	presentare, sei mesi prima della scadenza del	
	predetto periodo, apposita domanda all'Organo	
	amministrativo che deve verificare la sussistenza	
	dei requisiti richiesti ed il raggiungimento dei	
	risultati previsti nel percorso formativo.	
	Il passaggio alla categoria di socio lavoratore deve	
	essere comunicato all'interessato e annotato a cura	
	degli Amministratori nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per	
	quanto non previsto nel presente titolo, si	
	applicano le disposizioni dei soci lavoratori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà	
	presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta	
	che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data	
	e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta,	
	della condizione professionale, delle specifiche	
	competenze possedute;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di	
	sottoscrivere, che non dovrà comunque essere nè	
	inferiore né superiore ai limiti minimo e massimo	
	fissati dalla Legge;	
	13	

	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare	
	integralmente il presente statuto e di attenersi	
	alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 cod.	
	civ., se trattasi di società, associazioni od enti,	
	oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c),	
	e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di	
	ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma	
	giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha	
	autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la	
	domanda.	
	L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente art. 5, delibera	
	sulla domanda secondo criteri non discriminatori,	
	coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività	
	economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere	
	comunicata all'interessato e annotata, a cura degli	
	Amministratori, sul libro dei soci.	
	L'Organo Amministrativo deve, entro 60 giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda	
	14	

	di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta	
	dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro	
	il termine di decadenza di 60 giorni dalla	
	comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza	
	si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle	
	domande non accolte, se non appositamente convocata,	
	in occasione della successiva convocazione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o	
	nella nota integrativa allo stesso, illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla	
	Legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini	
	fissati dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di	
	rimborso delle spese di istruttoria della domanda di	
	ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato	
	dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio	
	su proposta degli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti	
	15	

	interni e delle deliberazioni adottate dagli organi	
	sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio	
	dei soci è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto	
	dalla ricezione della relativa comunicazione da	
	effettuarsi con lettera raccomandata, o mezzi	
	equipollenti, alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione o per causa di morte se il	
	socio è persona fisica:	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento	
	o liquidazione se il socio è diverso da persona	
	fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può	
	recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro	
	con la cooperativa o l'attività di volontariato	
	presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con	
	16	

	raccomandata, o mezzi equipollenti, alla Società.	
	Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60	
	giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli	
	Amministratori devono darne immediata comunicazione	
	al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale	
	con le modalità previste ai successivi artt. 40 e	
	seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il	
	rapporto sociale dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e	
	Società, il recesso ha effetto con la chiusura	
	dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi	
	prima;	
	e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio	
	successivo.	
	Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su	
	richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto	
	del recesso dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla	
	17	

	legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al	
	raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia	
	perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che non adempia alla propria prestazione	
	mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di	
	socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause	
	di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel	
	CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai	
	sensi dell'art. 6 della Legge 142/01 e nel caso di	
	socio volontario abbia cessato l'attività di	
	volontariato presso la cooperativa così come meglio	
	specificato nel Regolamento;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le	
	obbligazioni che derivano dalla Legge, dallo	
	statuto, dai regolamenti o che ineriscano il	
	rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni	
	adottate dagli organi sociali;	
	d) che non osservi il presente statuto, i	
	regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli	
	organi sociali, salva la facoltà dell'Organo	
	amministrativo di accordare al socio un termine non	
	superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte degli	
	Amministratori con termine di almeno trenta giorni,	
	18	

	non adempia al versamento del valore della quota	
	sottoscritta o ai pagamenti di somme dovute alla	
	Società a qualsiasi titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in	
	concorrenza con la Cooperativa, o che presti la	
	propria opera presso imprese private o pubbliche,	
	senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	Amministrativo.	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso	
	quando il rapporto di lavoro venga a cessare per	
	qualsiasi ragione o causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può	
	proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi	
	degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni	
	dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto	
	sociale determina anche la risoluzione dei rapporti	
	mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel	
	libro dei soci, da farsi a cura degli	
	Amministratori.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed	
	esclusione sono comunicate ai soci destinatari	
	mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le	
	controversie che insorgessero tra i soci e la	
	19	

	Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo Amministrativo su tali materie sono	
	demandate alla decisione del Collegio arbitrale,	
	regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente	
	statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è	
	promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto	
	alla Cooperativa a mezzo raccomandata, o mezzi	
	equipollenti, entro 60 giorni dalla data di	
	comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente liberate,	
	eventualmente rivalutate a norma del successivo art.	
	23, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla	
	base del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al	
	socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai	
	superiore all'importo effettivamente versato e	
	rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel	
	patrimonio della Società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	20	

Art. 14 (Morte del socio)		
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del		
socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso		
delle quote interamente liberate, eventualmente		
rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al		
precedente art. 13.		
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno		
presentare, unitamente alla richiesta di		
liquidazione del capitale di spettanza, atto		
notorio, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o		
altra idonea documentazione, dalla quale risultino		
gli aventi diritto.		
Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6		
mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello		
tra essi che li rappresenterà di fronte alla		
Società.		
In difetto di tale designazione si applica l'art.		
2347, commi 2 e 3 cod. civ.		
Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al		
rimborso, responsabilità dei soci cessati)		
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote		
in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi		
del socio deceduto, ove questo non sia stato		
richiesto entro cinque anni dalla data di		
approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale		
21		

	lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà	
	richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà	
	devoluto, con deliberazione dell'Organo	
	Amministrativo, alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11,	
	lettere b), c), d) e) ed f) dovranno provvedere al	
	risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale	
	penale, ove determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito	
	derivante dal rimborso delle quote del sovrapprezzo,	
	o del pagamento della prestazione mutualistica e del	
	rimborso dei prestiti, il credito derivante da	
	penali, ove previste da apposito regolamento, da	
	risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	
	fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243	
	cod. civ.	
	Il socio che cessa di far parte della Società	
	risponde verso questa, per il pagamento dei	
	conferimenti non versati, per un anno dal giorno in	
	cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto	
	sociale si manifesta l'insolvenza della Società, il	
	socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di	
	22	

	quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono	
	responsabili verso la Società gli eredi del socio	
	defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III	
	del presente statuto, possono essere ammessi alla	
	Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della	
	Legge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad	
	oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono	
	rappresentati da quote nominative trasferibili del	
	valore minimo di Euro 1.000,00 (mille,00) ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore	
	minimo di Euro 1.000,00 (mille,00) ciascuna.	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci	
	sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea	
	ordinaria in occasione della emissione dei titoli,	
	le quote dei sovventori possono essere sottoscritte	
	e trasferite esclusivamente previo gradimento	
	dell'Organo Amministrativo.	
	23	

	In caso di mancato gradimento del soggetto	
	acquirente indicato dal socio che intende trasferire	
	i titoli, gli Amministratori provvederanno ad	
	indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio	
	potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve	
	comunicare all'Organo Amministrativo il proposto	
	acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi	
	entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori	
	deve essere disciplinata con deliberazione	
	dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere	
	stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata	
	dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione	
	dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli	
	utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle	
	quote, fermo restando che il tasso di remunerazione	
	non può essere maggiorato in misura superiore a 2	
	punti rispetto al dividendo previsto per i soci	
	cooperatori;	
	24	

	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi	
	compresi i destinatari delle quote che siano anche	
	soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in	
	relazione all'ammontare dei conferimenti, come di	
	seguito indicato:	
	- n. 1 voto per conferimenti fino a 3.000 Euro;	
	- n. 2 voti per conferimenti oltre Euro 3.000 e fino	
	a 6.000 euro;	
	- n. 3 voti per conferimenti oltre Euro 6.000 e fino	
	a 10.000 Euro;	
	- n. 4 voti per conferimenti oltre Euro 10.000 e	
	fino a 15.000 Euro;	
	- n. 5 voti per conferimenti oltre 15.000 Euro.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non possono	
	esprimere più di un terzo dei voti spettanti	
	all'insieme dei soci presenti o rappresentati in	
	assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale	
	limite, i voti dei soci sovventori verranno	
	computati applicando un coefficiente correttivo	
	determinato dal rapporto tra il numero massimo dei	
	voti ad essi attribuibili per Legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi	
	25	

	patrimoniali ai sensi della precedente lettera d),	
	qualora si debba procedere alla riduzione del	
	capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime	
	graveranno anche sul fondo costituito mediante i	
	conferimenti dei sovventori in proporzione al	
	rapporto tra questo ed il capitale conferito dai	
	soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i	
	compiti che vengono attribuiti all'Organo	
	amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod.	
	civ., ai soci sovventori il diritto di recesso	
	spetta qualora sia decorso il termine minimo di	
	durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in	
	sede di emissione delle quote a norma del precedente	
	articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le cause di	
	incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è	
	26	

	formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori,	
	rappresentati da quote del valore nominale non	
	inferiore ad Euro 1.000,00 (mille/00) né superiore	
	al limite massimo previsto dalla Legge.	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli	
	utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti o	
	esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato	
	con le somme versate dai soci ai sensi del	
	precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea	
	e/o prevista per Legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di Legge o	
	per statuto, non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello	
	scioglimento della Società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a	
	vincoli volontari, né essere cedute con effetto	
	verso la Società senza l'autorizzazione degli	
	27	

	Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, la	
	propria quota deve darne comunicazione agli	
	Amministratori con lettera raccomandata, fornendo le	
	indicazioni relative al potenziale acquirente	
	previste nel precedente art. 7, controfirmate per	
	conferma e accettazione dal potenziale acquirente e	
	salva la sua responsabilità patrimoniale per	
	eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione	
	deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di	
	trasferire la propria partecipazione e la Società	
	deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che	
	abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione	
	deve essere motivato. Contro il diniego il socio	
	entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione	
	può proporre opposizione al Collegio arbitrale.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre	
	di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo	
	amministrativo provvede alla redazione del progetto	
	28	

	di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato	
	all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero	
	entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio	
	consolidato, oppure lo richiedano particolari	
	esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della Società, segnalate dagli Amministratori nella	
	relazione sulla gestione o, in assenza di questa,	
	nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a)a riserva legale indivisibile nella misura non	
	inferiore al 30% (trenta per cento);	
	b)al Fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della	
	Legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla	
	Legge medesima;	
	c)ad eventuale rivalutazione del capitale	
	sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti	
	dall'art. 7 della Legge 31.01.92 n. 59;	
	d)ad eventuali dividendi in misura non superiore	
	al limite stabilito dal codice civile per le	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	29	

	ferme restando le destinazioni obbligatorie per	
	Legge, alla costituzione di riserve indivisibili,	
	oppure a riserve divisibili tra i soci non	
	cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili	
	per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori	
	nella misura massima prevista dalla Legge per le	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione	
	di utili ai soli soci finanziatori nella misura	
	massima prevista per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di	
	bilancio di esercizio, può appostare somme al conto	
	economico a titolo di ristorno a favore dei soci	
	lavoratori qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio,	
	delibera sulla destinazione del ristorno che potrà	
	essere attribuito mediante una o più delle seguenti	
	forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun	
	socio;	
	30	

- emissione di quote di sovvenzione.	
La ripartizione del ristorno ai singoli soci	
lavoratori, dovrà essere effettuata considerando la	
quantità e qualità degli scambi mutualistici	
intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso	
secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
TITOLO VI	
ORGANI SOCIALI	
Art. 25 (Organi)	
Sono organi della Società:	
a) l'Assemblea dei soci;	
b) il Consiglio di Amministrazione o	
l'Amministratore Unico;	
c) l'Organo di Controllo, se nominato.	
Art. 26 (Assemblee)	
La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a	
cura dell'Organo Amministrativo, mediante lettera	
raccomandata con ricevuta di ritorno, a mano, ovvero	
con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova	
dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci	
al domicilio risultante dal libro dei soci, almeno	
otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.	
Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta	
elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve	
essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo	
31	

	di posta elettronica o allo specifico recapito che	
	siano stati espressamente comunicati dal socio e che	
	risultino dal libro soci.	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati	
	il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché	
	l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di	
	convocazione potrà essere prevista una data	
	ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui	
	nella adunanza prevista in prima convocazione	
	l'assemblea non risultasse legalmente costituita.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette	
	formalità, l'Assemblea si reputa validamente	
	costituita quando ad essa partecipano tutti i soci	
	con diritto di voto, tutti gli Amministratori ed il	
	Sindaco, se nominato, sono presenti o informati	
	della riunione e nessuno si oppone alla trattazione	
	degli argomenti.	
	Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai	
	soci sovventori stabilendone gli importi ed i	
	caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui	
	voti spettanti secondo i conferimenti;	
	3) procede alla nomina degli Amministratori;	
	32	

	4) procede alla eventuale nomina dell'Organo di	
	Controllo;	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere	
	agli Amministratori ed all'Organo di Controllo;	
	6) approva i regolamenti interni;	
	7) delibera di compiere operazioni che comportano	
	una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale	
	determinato nell'atto costitutivo o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	8) provvede alle modifiche dell'atto costitutivo;	
	9) delibera sulla responsabilità degli	
	Amministratori e dell'Organo di Controllo;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati	
	alla sua competenza dalla Legge, dal presente	
	statuto, nonché sugli argomenti che l'organo	
	amministrativo sottopone alla sua approvazione.	
	Il verbale dell'assemblea che delibera in merito al	
	precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei	
	tempi indicati all'art. 23.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le	
	volte che l'Organo amministrativo lo creda	
	necessario, ovvero per la trattazione di argomenti	
	che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei	
	voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua	
	33	

	approvazione, facendone domanda scritta agli	
	Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere	
	luogo senza ritardo e comunque non oltre venti	
	giorni dalla data della richiesta.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita quando	
	siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria	
	che straordinaria, è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei	
	voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del	
	giorno.	
	Art. 29 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col	
	sistema della alzata di mano, o con altro metodo	
	deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a	
	maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per	
	acclamazione.	
	Art. 30 (Voto)	
	34	

	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che	
	risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90	
	giorni e che non siano in mora nei versamenti delle	
	quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica o giuridica ha un solo	
	voto, qualunque sia l'ammontare della sua	
	partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art.	
	19, secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono	
	intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la	
	facoltà di farsi rappresentare, mediante delega	
	scritta, soltanto da un altro socio avente diritto	
	al voto, appartenente alla medesima categoria di	
	socio cooperatore o sovventore, e che non sia	
	Amministratore, Sindaco o dipendente della	
	cooperativa.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi	
	rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai	
	parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il	
	secondo che collaborano all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	35	

	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o	
	dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua	
	assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di	
	questi, dalla persona designata dall'Assemblea	
	stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche	
	non socio. La nomina del segretario non ha luogo	
	quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 32 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi	
	dall'assemblea dei soci al momento della nomina, da	
	un Amministratore Unico o da un Consiglio di	
	Amministrazione composto da un numero di	
	Consiglieri variabile da 3 a 5 eletti dall'Assemblea	
	ordinaria dei soci, che ne determina di volta in	
	volta il numero.	
	L'Amministratore Unico o la maggioranza dei	
	componenti il Consiglio di amministrazione è scelta	
	tra i soci cooperatori, oppure tra le persone	
	indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Gli amministratori o l'amministratore unico,	
	restano in carica fino a revoca o dimissioni o per	
	il periodo determinato dai soci al momento della	
	nomina. Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il	
	36	

	Vice presidente, se non vi ha provveduto	
	l'assemblea.	
	Art. 33 (Competenze e poteri dell'organo	
	Amministrativo)	
	Gli Amministratori o l'amministratore unico sono	
	investiti dei più ampi poteri per la gestione della	
	Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea	
	dalla Legge o dal presente statuto.	
	L'Organo Amministrativo può delegare parte delle	
	proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie	
	previste dall'art. 2381 cod. civ., dei poteri in	
	materia di ammissione, recesso ed esclusione dei	
	soci e delle decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato	
	da alcuni dei suoi componenti, determinandone il	
	contenuto, i limiti e le eventuali modalità di	
	esercizio della delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'organo	
	Amministrativo, fissare l'ordine del giorno,	
	coordinare i lavori e provvedere affinché i	
	consiglieri siano informati sulle materie scritte	
	all'ordine del giorno.	
	Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente	
	37	

	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui	
	deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da	
	almeno un terzo degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo	
	lettera, fax o email da spedirsi non meno di 5	
	giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a	
	mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed	
	l'Organo di Controllo ne siano informati almeno un	
	giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli	
	Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta	
	dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione	
	proposta si intende approvata o non approvata a	
	seconda di come ha votato chi presiede la seduta.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli	
	con deliberazione approvata dall'Organo di Controllo	
	se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 cod.	
	civ. purché la maggioranza resti costituita da	
	amministratori nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore	
	unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione	
	38	

	dell'assemblea deve essere convocata d'urgenza	
	dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può	
	compiere nel frattempo gli atti di ordinaria	
	amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di	
	Controllo, l'Amministratore Unico o il Consiglio di	
	Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea	
	e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 36 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti	
	all'Amministratore Unico o agli Amministratori e ai	
	membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta	
	al Consiglio, sentito il parere dell'Organo di	
	Controllo, se nominato, determinare il compenso	
	dovuto agli Amministratori investiti di particolari	
	cariche.	
	Art. 37 (Rappresentanza)	
	L'amministratore unico o il presidente dell'Organo	
	amministrativo hanno la rappresentanza della	
	Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei	
	limiti delle deleghe conferite, anche agli	
	Amministratori delegati, se nominati.	
	L'Organo amministrativo può nominare Direttori	
	generali, Istitutori e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente,	
	39	

tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice	
presidente.	
L'Organo amministrativo può nominare Direttori	
generali ed altri Istitutori.	
L'amministratore unico o il Presidente, nei limiti	
delle deleghe agli stessi conferite, potranno	
conferire speciali procure, per singoli atti o	
categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad	
estranei, con l'osservanza delle norme legislative	
vigenti al riguardo.	
Art. 38 (Organo di Controllo)	
La società può nominare il Sindaco o il Revisore,	
iscritti al Registro dei Revisori Contabili	
istituito presso il Ministero dell'Economia e delle	
Finanze.	
Nel caso di nomina di un Sindaco, allo stesso è	
affidata la revisione legale dei conti.	
La nomina del sindaco è obbligatoria qualora	
ricorrano i presupposti di cui all'art. 2477 cod.	
civ.	
TITOLO VII	
CONTROVERSIE	
Art. 39 (Clausola arbitrale)	
Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali	
secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03,	
40	

	nominati con le modalità di cui al successivo art.	
	40, salvo che non sia previsto l'intervento	
	obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra	
	soci e Società che abbiano ad oggetto diritti	
	disponibili, anche quando sia oggetto di	
	controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle	
	deliberazioni assembleari	
	c) le controversie promosse da Amministratori,	
	Liquidatori o Sindaco, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è	
	estesa a tutte le categorie di soci, anche non	
	cooperatori. La sua accettazione espressa è	
	condizione di proponibilità della domanda di	
	adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di	
	Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata	
	dalla espressa adesione alla clausola di cui al	
	comma precedente. L'arbitrato è amministrato.	
	Art. 40 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad	
	Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila,00). Ai fini	
	della determinazione del valore della controversia	
	41	

	si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati	
	i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice	
	di procedura civile;	
	b)tre, per le altre controversie comprese quelle	
	di valore indeterminabile.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e	
	di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale e	
	di conciliazione della cooperazione.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal	
	Presidente del tribunale nella cui circoscrizione	
	ricade la sede della società.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i	
	rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo	
	restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del	
	D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto	
	previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi nove dalla	
	costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi	
	chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della	
	Camera arbitrale e di conciliazione della	
	cooperazione per non più di una sola volta nel caso	
	di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso	
	in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni	
	42	

	altro caso in cui la scadenza del termine possa	
	nuocere alla completezza dell'accertamento o al	
	rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni	
	formalità non necessaria al rispetto del	
	contraddittorio. Gli Arbitri, in ogni caso, devono	
	fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono	
	anticipate dalla parte che promuove l'attivazione	
	della procedura.	
	Art. 41 (Normativa generale di riferimento)	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente	
	prevista nei due articoli precedenti, la procedura	
	arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel	
	Regolamento arbitrale della Camera arbitrale e di	
	conciliazione della cooperazione in vigore al	
	momento della produzione della domanda.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 42 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della	
	Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone	
	i poteri.	
	Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero	
	43	

	patrimonio sociale risultante dalla liquidazione	
	sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente	
	versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma	
	del precedente art. 23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11	
	della Legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 44 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i	
	regolamenti interni, richiamati dal presente statuto	
	ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà	
	opportuni per meglio disciplinare il funzionamento	
	della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti	
	verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea	
	con le maggioranze previste dal precedente art. 28.	
	Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle	
	riserve e devoluzione)	
	I requisiti mutualistici, di seguito riepilogati,	
	previsti dall'art. 2514 cod. civ. sono inderogabili	
	per le cooperative a mutualità prevalente e devono	
	di fatto essere osservati:	
	a) Il divieto di distribuire i dividendi in misura	
	44	

	superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto	
	al capitale effettivamente versato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in	
	misura superiore a due punti rispetto al limite	
	massimo previsto per i dividendi;	
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci	
	cooperatori;	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento	
	della società, dell'intero patrimonio sociale,	
	dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi	
	eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 46 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto,	
	valgono le vigenti norme di legge sulle società	
	cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice	
	civile contenente la "disciplina delle società	
	cooperative", a norma dell'art. 2519 cod. civ. si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme delle	
	società a responsabilità limitata.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del	
	Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del	
	45	